

## DIRITTO

di GIOVANNI ALIBRANDI

## Gli "opportunisti" degli aiuti di Stato

*È inesauribile il fenomeno di coloro che pur non possedendo i requisiti richiesti fanno carte false per ottenere dallo Stato ciò che non spetta.*

Con il D.L. 23/2020 ( **decreto Liquidità** ) sono stati introdotti **aiuti pubblici** per talune categorie di soggetti che hanno subito **perdite di fatturato causate dall'emergenza sanitaria** , tra i tanti aventi diritto si sono **indebitamente** intromessi anche quelli che non avevano i requisiti per chiedere l'intervento pubblico: gli **opportunisti** .

Il caso, approvato in Corte di Cassazione (ordinanza n. 2125/2022), riguarda un professionista che, in base alle condizioni previste dal citato decreto, richiedeva a un istituto bancario un **finanziamento assistito dalla garanzia del Fondo Garanzia per le PMI** , dichiarando che i ricavi dell'anno 2018 ammontavano a poco più di € 100.000 e che la sua attività era rimasta danneggiata dall'emergenza sanitaria. Il finanziamento veniva erogato solo sulla base dell'autodichiarazione del richiedente, non contemplata la fase istruttoria, per l'importo di € 25.000, importo massimo finanziabile pari al 25% del fatturato dichiarato.

A seguito di indagini svolte dalla Guardia di Finanza, emergeva che **il professionista aveva dichiarato il falso** : falsa la dichiarazione dei redditi allegata alla richiesta di finanziamento, i redditi percepiti nel 2018 ammontavano a poco più di € 20.000 e per il medesimo anno il professionista non aveva mai presentato alcuna dichiarazione fiscale. Non solo, emergeva anche che i redditi del 2019 e del 2020 erano rimasti invariati rispetto al 2018, quindi l'attività professionale **non aveva subito alcun danno a causa dell'emergenza pandemica** .

Al professionista è stato contestato il reato di cui all'art. 316- *ter* c.p." **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato** ", posto che, argomenta la Corte, la garanzia del Fondo in questione si caratterizza come una forma di **aiuto pubblico** realizzato non attraverso l'erogazione diretta del finanziamento da parte dello Stato, ma favorendo l'accesso al credito e quindi l'erogazione del finanziamento da parte del sistema bancario alle imprese e più in generale ai soggetti ammessi al beneficio. In particolare, la prestazione di una garanzia fideiussoria costituisce di norma una prestazione onerosa, se rilasciata gratuitamente e costituendo fondamentale presupposto per l'erogazione del finanziamento, rappresenta di per sé solo un valore economico a carico dello Stato di cui il beneficiario si è avvalso. Richiamando un proprio precedente giurisprudenziale, a proposito delle false autodichiarazioni, i Giudici hanno ribadito che integra il reato di indebita percezione a danno dello Stato la **falsa attestazione dell'agente** in ordine alle proprie condizioni reddituali, per usufruire indebitamente dell'esenzione dal pagamento delle prestazioni sanitarie.

La sentenza in commento ha inoltre evidenziato che, in generale e a prescindere dall'emergenza sanitaria, **gli interventi pubblici a sostegno delle attività produttive includono** : i crediti d'imposta, i bonus fiscali, le concessioni di garanzie, i contributi in conto capitale o in conto interessi ed i finanziamenti agevolati. Considerato che lo Stato, impiegando risorse pubbliche, con tali aiuti finanziari alle imprese intende salvaguardare il tessuto economico produttivo.

Vale ricordare che la fattispecie di cui all'art. 316- *ter* c.p. è presupposto della **responsabilità amministrativa da reato** , qualora l'illecito anziché da una persona fisica sia commesso da una persona giuridica o altro tipo di ente collettivo, si può essere chiamati a rispondere per tale responsabilità, le cui conseguenze comportano sanzioni pecuniarie e interdittive.